



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 823 del 01/08/2023

Determina del Responsabile N. 49 del 01/08/2023

PROPOSTA N. 944 del 25/07/2023

OGGETTO: Comune di Montegallo.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (art. 12 del D.Lgs. n. 152/06), relativa al progetto in variante al PdF per la realizzazione di un'area attrezzata per finalità turistiche.

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Montegallo con nota prot. n. 3008 del 15.05.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 17.05.2023 con protocollo n. 11144, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del progetto in variante al vigente PdF per la realizzazione di un'area attrezzata per finalità turistiche in Frazione Santa Maria in Lapide;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 25.07.2023, di seguito integralmente trascritto:

""""""Con nota prot. n. 3008 del 15.05.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 17.05.2023 con protocollo n. 11144, il Comune Montegallo, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito al progetto in variante al vigente Programma di Fabbricazione (PdF) per la realizzazione di un'area attrezzata per finalità turistiche in frazione Santa Maria in Lapide, indicando il link nel quale sono stati resi disponibili il Rapporto Preliminare, la scheda di sintesi e gli elaborati progettuali.

Con nota prot. n. 11209 del 18.05.2023 lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Comune di Montegallo ha reso disponibili il rapporto preliminare, la scheda di sintesi e gli elaborati progettuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- AST Ascoli Piceno – Dipartimento di prevenzione;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi S.p.A.;
- ARPA Marche – Dipartimento Area Vasta Sud;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno;
- Settore III Viabilità della Provincia di Ascoli Piceno;
- Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
- Unione Montana del Tronto e Valfluvione.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La CIIP Vettore, con nota prot. n. 9649 del 29.05.2023, ha comunicato quanto segue:

- nell'area dell'intervento previsto, analizzando l'ubicazione planimetrica delle opere di progetto, potrebbero riscontrarsi delle interferenze con i sottoservizi gestiti dalla CIIP Spa. Si chiede pertanto di porre la massima attenzione nelle fasi di scavo, di perforazione e di realizzazione delle opere;
- le eventuali spese di intervento e/o modifiche delle opere per presenza di sottoservizi CIIP, saranno a totale carico della Committenza e i lavori di risoluzione delle interferenze con le prescrizioni sopra individuate dovranno essere concordate e debitamente autorizzate da questo Gestore;
- la rete di raccolta delle acque bianche non è gestita da questa Azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. Nel progetto la stessa rete, se prevista, dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al comopluvio naturale più vicino che confluisca direttamente in un corpo idrico superficiale. Si ricorda che la disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.";
- l'approvvigionamento idrico potrà avvenire a cura e spese dei richiedenti in derivazione delle condotte idriche di distribuzione esistenti, presenti nella zona, previa valutazione tecnica in base alla richiesta di fabbisogno idrico. In ogni caso, per ridurre i disagi che potrebbero verificarsi in caso si rendesse necessaria l'interruzione dei flussi in occasione di emergenza soprattutto nella stagione estiva, si ritiene necessario, l'installazione ed attivazione di impianto autoclave così come previsto dall'art. 17 R.S.I.I.; l'impianto suddetto dovrà essere provvisto di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra le reti di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché la valvola di non ritorno. Detto serbatoio dovrà avere una capacità, da calcolare sulla base dei consumi medi della singola utenza, sufficiente a garantire l'erogazione idrica per almeno una giornata;
- relativamente allo scarico delle acque reflue (domestiche e/o assimilate/industriali), si comunica che la zona è attualmente sprovvista di rete fognaria pubblica. Pertanto la ditta richiedente, acquisite le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, dovrà provvedere a realizzare idoneo impianto fognario di smaltimento e trattamento, la cui proprietà, gestione, manutenzione e controllo resterà a totale carico della proprietà privata.

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con nota prot. n. 6280 del 13.06.2023, ha comunicato di ritenere la previsione compatibile con gli indirizzi del Piano per il Parco e, quindi, con le Misure di

salvaguardia del Parco e che la stessa non sia tale da compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, non rilevando altresì aspetti ambientali significativi tali da richiedere l'attivazione di un procedimento di VAS, a condizione che in fase di progettazione dell'area camper sia chiaramente previsto che le strutture abitative amovibili siano riferibili ai soli scopi emergenziali e che avranno carattere temporaneo.

L'AST di Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, con nota acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 30.05.2023 con prot. n. 12348, ha ritenuto che la variante di che trattasi possa essere esclusa dal procedimento di valutazione ambientale strategica.

Il Settore II - Tutela e Valorizzazione Ambientale di questa Amministrazione, con nota prot. n. 13779 del 15.06.2023 ha espresso parere favorevole all'esclusione del progetto in variante al PdF del Comune di Montegallo condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i rifiuti liquidi accumulati nei camper e/o nelle roulotte, che utilizzeranno l'area attrezzata di che trattasi, non possono essere smaltiti nella rete fognaria gestita dalla CIIP SPA Cicli Integrati Impianti Primari ovvero in acque superficiali e/o suolo;
- le acque domestiche dei servizi igienici delle installazioni fisse sono soggette alla disciplina degli scarichi di cui alla Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 27 delle NTA del PTA della regione Marche (DAALR 145/2010);
- è vietato il recapito in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi dell'art. 41, commi 5 e 6, delle stesse NTA.

Il Settore III – Viabilità di questa Amministrazione, con nota prot. n. 12439 del 31.05.2023, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- l'accesso all'area camper deve avvenire esclusivamente dalla SP 89 "Val Fluvione" attraverso la SC via Monterone;
- l'accesso all'area camper deve avere una larghezza e raccordi tale che il camper sia in ingresso che in uscita non invada la corsia opposta; inoltre deve garantire il libero deflusso delle acque provenienti dalla sede stradale;
- le acque piovane dell'area camper devono essere convogliate in modo tale da non invadere la SP 120;
- deve essere posizionata apposita segnaletica stradale in modo da evitare il transito dei camper lungo la SP 120 ad esclusione del tratto stradale che va dall'accesso area camper all'incrocio con la sc via Monterone;
- per l'accesso ed eventuali attraversamenti deve essere richiesta apposita concessione stradale ai sensi degli artt. 22 e 26 del D.Lgs 30/04/85 n. 285.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 6661 del 16.06.2023, ha evidenziato di non poter esprimere il parere di competenza in quanto il link comunicato con nota provinciale 11209 del 18.05.2023 non risulterebbe a norma di legge; lo scrivente Settore, in allegato alla nota prot. n. 14305 del 20.06.2023, ha provveduto ad inviare la documentazione della pratica di cui in oggetto, a seguito della quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 8080 del 21.07.2023, ha ritenuto di non assoggettare a VAS la variante in argomento condizionatamente al rispetto delle seguenti indicazioni esecutive:

- siano evitate asfaltature, a favore di soluzioni che consentano di mantenere la permeabilità del suolo;
- nella sistemazione delle aree di sosta, vengano previste zone a prato e una piantumazione perimetrale di mitigazione dell'impatto paesaggistico.

Per quanto attiene agli aspetti relativi alla Tutela archeologica viene richiesto che in fase di esecuzione dell'intervento la Direzione dei Lavori comunichi la data di inizio lavori con preavviso di almeno 15 giorni, al fine di predisporre eventuali sopralluoghi.

La Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile) di Ascoli Piceno, l'AATO n. 5 Marche sud, l'ARPA Marche – Dipartimento Area Vasta Sud, l'Autorità di Bacino Distrettuale

dell'Appennino Centrale e l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione non hanno espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

Nel vigente PdF del Comune di Montegallo l'area oggetto d'intervento (mq. 3.100,00), di proprietà comunale, ubicata in località Santa Maria in Lapide, ha destinazione urbanistica di "Zona Parco pubblico di interesse territoriale" e zona "R" di rispetto; con la variante proposta tale area assume la destinazione di "Area attrezzata a finalità turistiche".

Allo scopo viene introdotto nelle NTA del vigente PdF il nuovo art. 101 "Zona omogenea T2.1" - "Area attrezzata a finalità turistiche", nel quale viene specificato che l'area in questione, ai sensi dell'art. 4 del DL n. 189/2016 (convertito in Legge n. 229/2016) e dell'Ordinanza n. 77 del 23.05.2019 del Commissario di Governo per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24.08.2016, è destinata al collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili nelle more di completamento degli interventi di ricostruzione degli immobili originari.

Nello specifico l'intervento proposto consiste nella realizzazione di una zona attrezzata per la sosta dei camperisti proprietari di seconde case, momentaneamente inutilizzabili; viene prevista la realizzazione di n. 12 piazzole, ognuna della dimensione di mt 8.00x4.00, per la sosta di camper e n. 8 piazzole, ognuna della dimensione di mt 6.00x10.00, nelle quali oltre ai camper è possibile collocare delle casette mobili.

La quantità di aree a standard da cedere (verde pubblico) viene prevista pari a mq 385,46 maggiore di quella minima stabilita dall'art. 5 del DM n. 1444/68 mq 318,48 (10% della superficie territoriale).

L'area di che trattasi, ai sensi dell'art. 4 ter della sopracitata Legge n. 229/2016, è inserita nel piano comunale di emergenza ed individuata quale area di emergenza, ai sensi del D.Lgs n. 1 del 02.01.2018.

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Nella scheda di sintesi predisposta dal Responsabile Comunale del Servizio Territorio e Ambiente risulta che la variante:

- non definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione o comunque la realizzazione di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA);
- non ricade in area SIC e/o ZPS;
- ricade all'interno del perimetro del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- interessa i seguenti vincoli del PPAR: sottosistema territoriale A "Aree di eccezionale valore" (art. 20 delle NTA del PPAR), sottosistema geologico-geomorfologico GB "Aree di rilevante valore" (art. 6 delle NTA del PPAR), sottosistema botanico-vegetazionale BC "Qualità diffusa" (art. 11 delle NTA del PPAR), ambito di tutela dei corsi d'acqua (art. 29 delle NTA del PPAR), ambito di tutela dei crinali (art. 30 delle NTA del PPAR);
- è relativa ad un'area avente destinazione urbanistica di zona "R" di rispetto (art. 102 delle NTA del PdF) e zona a parco pubblico di interesse territoriale; la destinazione proposta in variante è zona T2.1 "Area attrezzata per finalità turistiche" (art. 101 delle NTA del PdF);
- per strutture turistico-ricettive C4.a e C4.b;
- comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii. (DM 23.03.1970);
- interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Tronto (area a rischio esondazioni moderato E1);
- risulta conforme al Piano Operativo di Gestione dei Rifiuti Regionale e/o Provinciale;
- comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; il sistema di scarico è inquadrato come smaltimento di rifiuti speciali per le piazzole camper e come reflui di acque assimilate alle domestiche per le piazzole per casette mobili; l'intera superficie, ad

- eccezione della viabilità interna, risulterà permeabile. Gli scarichi delle acque reflue domestiche, in considerazione degli abitanti insediabili (24), sono ritenuti irrilevanti;
- ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005; formazione boschiva art. 2, comma 1, lettera e, della LR n. 6/2005;
 - nelle aree non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie di alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
 - non ricade in aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato;
 - non comporta modifiche alla viabilità esistente;
 - interessa una fascia di rispetto stradale (artt. 26 e 27 del DPR n. 495/1992);
 - il Comune non dispone di Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale.

Lo scrivente Settore rileva una incongruenza tra quanto indicato nella relazione generale relativamente alla vigente destinazione urbanistica di una porzione dell'area oggetto di variante (zona "E" agricola") e quanto invece specificato nella scheda di sintesi (zona "R" di rispetto); si ritiene necessario eliminare l'incongruenza evidenziata.

Si rileva inoltre che l'estensione dell'area oggetto di variante viene indicata con valori diversi (mq 3.100,00 nella relazione generale, mq 3.184,78 nell'allegato 3.3a "Standard urbanistici" e mq 4.235,00 al punto 13 della scheda di sintesi); si ritiene necessario che il Comune verifichi l'effettiva superficie territoriale dell'area oggetto di variante e qualora la stessa risulti pari a quella indicata nella scheda di sintesi (mq 4.235,00), risulterà necessario aumentare la dotazione di aree a standard prevista da mq 385,46 a mq 425,50.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante al vigente PdF; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

Sezione 1 "Informazioni generali"

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dalla variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

Vengono descritte le fasi, i tempi e i soggetti coinvolti nella consultazione preliminare.

Sono riportate le informazioni contenute nella corrispondente sezione 1 delle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019.

Sezione 2 "Rilevanza del piano o del programma"

Viene specificato che le caratteristiche della variante comportano una variazione delle destinazioni d'uso dei suoli.

Sezione 3 "Caratteristiche del piano o programma"

E' stata condotta l'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti la variante di che trattasi in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento della stessa; tale analisi ha consentito di verificarne la coerenza rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione.

Sono stati presi in considerazione i seguenti piani e programmi:

Piano di Inquadramento Territoriale Regionale, Piano Paesistico Ambientale Regionale, Piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano di Tutela delle Acque Regionale, vincolo idrogeologico, Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Tronto, Piano Regionale per il risanamento e il mantenimento della qualità dell'aria ambiente, Piano Provinciale gestione rifiuti, Piano Energetico Ambientale Regionale, Strategia Regionale per la Sostenibilità (STRAS), Rete Ecologica delle Marche (REM).

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti.

Viene specificato che dal punto di vista ambientale l'area oggetto di variante risulta ubicata in una zona moderatamente antropizzata in quanto sita nelle vicinanze delle frazioni di Balzo e Forca. La variante non viene ritenuta in grado di comportare modifiche all'areale di distribuzione di specie animali selvatiche e di incidere sullo stato di conservazione di specie di interesse conservazionistico, né sulla connettività tra ecosistemi naturali; non sono rilevati inoltre impatti considerevoli sulla flora e sulla fauna in quanto le opere in progetto risulteranno a completamento di un'area già destinata a servizi ricettivi. La varante determina una variazione negli utilizzi delle risorse idriche poiché sarà realizzata una condotta di distribuzione con allacci alle varie piazzole modificando la portata dei corpi idrici superficiali e una variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di depurazione.

E' presente una tabella nella quale con riferimento alla tipologia di azione, agli indicatori di processo (suolo e sottosuolo, ambiente biotico, energia, acqua, rifiuti, aria, rumore, salute umana, paesaggio), agli indicatori di contributo alla variazione del contesto (consumo di suolo, effetti sulla connettività ecologica e sugli habitat, consumo di energia per il riscaldamento e l'illuminazione, consumi d'acqua, reflui, rifiuti prodotti, variazione del flusso veicolare, esposizione ed inquinanti, effetti sul paesaggio) e agli indicatori di contesto (superficie impermealizzata, stato di conservazione di habitat e specie protette, consumi finali di energia per settore, prelievi d'acqua superficiale per tipologia d'uso, carico generato di acque reflue, produzione di rifiuti urbani pro capite, emissioni di inquinanti dai trasporti, variazione dei livelli di inquinamento acustico, variazioni dei livelli di inquinamento), vengono definiti gli obiettivi di sostenibilità generale pertinenti la variante e gli effetti di impatto ed indirizzi per la variante.

Non sono rilevate particolari emergenze o criticità ambientali o territoriali.

Sezione 4 “Caratteristiche delle aree che possono essere interessate”

Sono state descritte le caratteristiche dell'area oggetto d'intervento ed analizzati i vincoli presenti sulla stessa (PPAR, D.Lgs n. 42/2004, RD n. 3267/1923); non vengono rilevando particolari criticità nell'attuazione della variante proposta.

Sezione 5 “Caratteristiche degli effetti ambientali”

La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni e gli aspetti ambientali quali biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria, popolazione, beni culturali, da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. E' stata effettuata la verifica delle interazioni con le attività antropiche (settori di governo quali attività commerciali e terziario, energia, mobilità e infrastrutture, turismo) evidenziato l'irrilevanza degli effetti sull'ambiente della variante in argomento.

E' stata quindi condotta la verifica di pertinenza sulla base delle informazioni richieste dall'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06.

Per ciascun aspetto ambientale considerato è stata valutata la probabilità, durata, frequenza, carattere cumulativo e l'entità dell'estensione nello spazio degli effetti; da tale valutazione non emergono particolari criticità ambientali.

Le caratteristiche della variante vengono ritenute tali da escludere possibili effetti cumulativi e transfrontalieri.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante di cui in oggetto tali da rendere necessario un suo assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il progetto in variante al vigente PdF del Comune Montegallo relativo alla previsione di un'area attrezzata per finalità turistiche in località Santa Maria in Lapide, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. venga eliminata l'incongruenza relativa a quanto indicato nella relazione generale circa la vigente destinazione urbanistica di una porzione dell'area oggetto di variante (zona "E" agricola") e quanto invece specificato nella scheda di sintesi (zona "R" di rispetto);
2. il Comune verifichi l'effettiva superficie territoriale dell'area oggetto di variante e qualora la stessa risulti pari a quella indicata nella scheda di sintesi (mq 4.235,00), risulterà necessario aumentare la dotazione di aree a standard urbanistici prevista da mq 385,46 a mq 425,50;
3. il progetto in variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
4. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione."""""""

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., del progetto in variante al vigente PdF del Comune di Montegallo relativo alla previsione di un'area attrezzata per finalità turistiche in frazione Santa Maria in Lapide, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. venga eliminata l'incongruenza relativa a quanto indicato nella relazione generale circa la vigente destinazione urbanistica di una porzione dell'area oggetto di variante (zona "E" agricola") e quanto invece specificato nella scheda di sintesi (zona "R" di rispetto);
2. il Comune verifichi l'effettiva superficie territoriale dell'area oggetto di variante e qualora la stessa risulti pari a quella indicata nella scheda di sintesi (mq 4.235,00), risulterà necessario aumentare la dotazione di aree a standard urbanistici prevista da mq 385,46 a mq 425,50;

3. il progetto in varante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
4. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione.

- B) gli atti comunali dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Montegallo quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente

Ing. Antonino Colapinto

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 01/08/2023

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO